

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER CINQUE ANNI, DEL SERVIZIO DI GESTIONE E INSTALLAZIONE, NEGLI SPAZI AZIENDALI, DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER L’EROGAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI DISLOCATI NELLE VARIE SEDI DELLA ASSL CAGLIARI (LOTTO 1) E DELLA ASSL OLBIA (LOTTO 2) - MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT. ASSL CAGLIARI (LOTTO 1): - CIG: 7916645E1C; ASSL OLBIA (LOTTO 2) - CIG: 7916657805.**

## **RISPOSTE QUESITI DEL 05/08/2019**

### **QUESITO 3**

- A) Visto che collegandosi al Portale dell’ANAC e precisamente nella sezione dedicata al pagamento del contributo, art.11 del Disciplinare di gara, all’inserimento di entrambi i C.I.G. per eseguire il dovuto pagamento, in risposta il sistema evidenzia il seguente messaggio: *“[50002] Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante.”*  
Si chiede quando sarà possibile effettuare il pagamento?
- B) Visto che collegandosi al Portale dell’ANAC e precisamente nella sezione dedicata alla creazione del PassOE, art.2.3 del Disciplinare di gara, all’inserimento di entrambi i C.I.G., in risposta il sistema evidenzia il seguente messaggio: *“Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito.”*  
Si chiede quando sarà possibile creare il PassOE?

### **RISPOSTA QUESITO 3**

- A) È stato risolto il problema di visualizzazione del CIG pertanto è ora possibile effettuare il pagamento del contributo ANAC.
- B) Essendo tale procedura svolta attraverso procedura interamente gestita con sistema telematico non è richiesta la creazione del PassOE.

### **QUESITO 4**

- A) Con riferimento a quanto disposto dal Disciplinare di Gara alla pag. 43 art. 17 *“Criteri di Aggiudicazione”*, per il sub-criterio (3.2), *“Ulteriore (rispetto a quanto richiesto dal Disciplinare come requisito di capacità tecnica) numero totale di distributori automatici già installati in strutture di aziende pubbliche o private, alla data di pubblicazione del presente bando ...”* e con riferimento al sub-criterio (3.1), *“Gli ulteriori servizi (rispetto a quanto richiesto dal Disciplinare come requisito di capacità tecnica) servizi di concessione, appalti o forniture di distributori automatici a favore di aziende pubbliche o private, effettuati nell’ultimo triennio o nel periodo di attività se inferiore a 3 anni, che abbiano comportato l’installazione di un numero di apparecchi almeno pari all’80% di quelli previsti per ogni*

*singolo lotto, ovvero per la sommatoria dei lotti in caso di partecipazione ad entrambi ...” si ritiene che, per il conseguimento dei relativi punteggi, la concorrente dovrà autocertificare e dettagliare i servizi di concessione, appalti o forniture di distributori automatici che svolge o ha svolto in favore di aziende pubbliche o private.*

**Si chiede:**

Risultando queste informazioni evidentemente dati sensibili di ogni società concorrente, la cui verifica di veridicità ricade esclusivamente in capo alla Stazione Appaltante, si può ritenere che gli stessi saranno automaticamente non diffusi in caso di richiesta di accesso agli atti?

## **RISPOSTA QUESITO 4**

Il comma 5 lettera a) l'art. 53 del D. Lgs. n. 52/2016 e ss.mm.ii., recita che: *“fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:*

- a) *alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;”*

Inoltre, il comma 1 dell'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale, novellato dall'art. 3 del D. Lgs 11.05.2018 n.63, recita che *“costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:*

- a) *siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;*  
b) *abbiano valore economico in quanto segrete;*  
c) *siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.”*

Pertanto alla luce di quanto sopra esplicitato, affinché i dati relativi ai segreti commerciali non siano oggetto di accesso agli atti, l'OE che intende manifestare interesse a serbare il segreto sulla propria documentazione di gara deve dichiarare, comprovare e motivare alla SA - all'interno della documentazione amministrativa - la parte che rappresenta, ai sensi del suddetto articolo, un segreto di carattere commerciale.

Si rammenta che resta fermo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 24 Legge 241/1990, ovvero *“deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici...”*

## **QUESITO 5**

- 1) Nel caricamento della documentazione amministrativa sul portale, al punto 1.1.2 (Inserire la Garanzia Provvisoria corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fidejussore con relativo documento d'identità), è previsto l'inserimento di un solo file. La scrivente società intende partecipare a entrambi i lotti, ed ha prodotto le relative polizze per il lotto 1 e per il lotto 2 firmate in p7m. Si chiede se è possibile inserirle entrambi in una cartella compressa anch'essa firmata in p7m.

- 2) In riferimento al punto 2) del capitolato: "Attività di pulizia dei locali", si chiede se è ritenuta sufficiente la pulizia delle aree di pertinenza dei distributori automatici e delle zone adiacenti (10 mq) e dei contenitori porta rifiuti nell'ambito dell'area circoscritta l'ubicazione dei distributori. Si chiede di chiarire il discorso relativo al "ritiro e conferimento presso la discarica dei rifiuti" in quanto gli operatori del settore non possono trasportare rifiuti diversi da quelli di risulta delle operazioni di carico dei distributori, lo smaltimento dei rifiuti prevede autorizzazioni particolari e licenze non in possesso degli operatori economici e non richiedibili. Si chiede di chiarire se sia sufficiente il ritiro dei sacchi ed il conferimento presso i punti di raccolta del presidio indicati da codesta rispettabile amministrazione.
- 3) In riferimento al capitolo 15 offerta tecnica del disciplinare si chiede se è corretto inserire i prezzi nell'elenco dei prodotti che si intendono erogare attraverso i distributori automatici che si intendono applicare al pubblico in conformità con quanto prescritto nel Capitolato speciale d'onere agli artt. 6 e 7 dato che non è consentito alcun riferimento all'offerta economica nella busta tecnica, come ribadito dal disciplinare. Anche se i prezzi dei prodotti non sono oggetto di valutazione è pur sempre un riferimento economico che può ingenerare discussioni.

## RISPOSTA QUESITO 5

- 1) È preferibile non firmare digitalmente i files all'interno del file compresso ma è sufficiente firmare digitalmente solo quest'ultimo.
- 2) Si conferma che è ritenuta sufficiente la pulizia delle aree di pertinenza dei distributori automatici e delle zone adiacenti (10 mq) e dei contenitori porta rifiuti.

Relativamente al ritiro e conferimento presso la discarica dei rifiuti si specifica che, per il tramite degli uffici competenti, saranno comunicate le aree ecologiche o i depositi temporanei per il corretto conferimento e differenziazione dei rifiuti (vetro, carta, plastica, lattine): tali aree/depositi sono collocati presso punti di raccolta di ATS Sardegna e non presso sedi esterne pertanto non è necessario alcun tipo di autorizzazione o licenza.

- 3) Le prescrizioni sul prezzo applicabile inserite nel capitolato agli art. 7 del capitolato tecnico di gara sono da intendersi come prezzo massimo non superabile. Considerato che l'indicazione dei prezzi massimi applicabili non è soggetta ad alcuna valutazione e non incidono sull'offerta economica, si conferma quanto stabilito all'art. 15 – offerta tecnica del disciplinare di gara circa la presentare del listino prezzi definitivo come allegato all'offerta tecnica.

**IL RUP**  
*Dott. Mario Russo*